

Inquinamento - TAR Lombardia: le emissioni acustiche prodotte nello svolgimento dei servizi pubblici essenziali non possono essere disciplinate dagli enti locali

22 Marzo 2016

ELSA, Eleonora Labbro Francia

Il TAR della Lombardia ha stabilito che gli enti locali non possono disciplinare le emissioni acustiche emesse durante lo svolgimento dei servizi pubblici essenziali, in particolare per quanto riguarda l'ambito ferroviario.

Nel caso di specie, il Sindaco di Como, con un'ordinanza del 10 ottobre 2014, aveva ordinato alla compagnia ferroviaria *“il divieto assoluto di svolgere le attività di preparazione di attivazione dei treni e di annuncio con l'ausilio di altoparlanti nella fascia oraria notturna delle ore 22.00 alle ore 6.00”*, riprendendo quanto previsto in materia di inquinamento acustico dalla L. 447/1995.

La norma prevede infatti la possibilità di emanare ordinanze contingibili in caso ricorrano *“eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente”*, tuttavia la stessa legge individua il Presidente del Consiglio dei Ministri come soggetto competente *“nel caso di servizi pubblici essenziali”*.

Il legislatore ha quindi previsto che sia lo Stato a disciplinare le emissioni ed immissioni sonore prodotte nello svolgimento dei servizi pubblici essenziali e in particolare quello ferroviario, con la conseguenza che l'eventuale inquinamento acustico prodotto da queste attività non può essere disciplinato dagli enti locali, così come confermato anche dalla sentenza del TAR della Regione Lombardia.

(Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia - Milano, Sezione Terza, Sentenza 2 settembre 2015, n.1920)

Il TAR della Lombardia ha stabilito che gli enti locali non possono disciplinare le emissioni acustiche emesse durante lo svolgimento dei servizi pubblici essenziali, in particolare per quanto riguarda l'ambito ferroviario.

Nel caso di specie, il Sindaco di Como, con un'ordinanza del 10 ottobre 2014, aveva ordinato alla compagnia ferroviaria *“il divieto assoluto di svolgere le attività di preparazione di attivazione dei treni e di annuncio con l'ausilio di altoparlanti nella fascia oraria notturna delle ore 22.00 alle ore 6.00”*, riprendendo quanto previsto in materia di inquinamento acustico dalla L. 447/1995.

La norma prevede infatti la possibilità di emanare ordinanze contingibili in caso ricorrano *“eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente”*, tuttavia la stessa legge individua il Presidente del Consiglio dei Ministri come soggetto competente *“nel caso di servizi pubblici essenziali”*.

Il legislatore ha quindi previsto che sia lo Stato a disciplinare le emissioni ed immissioni sonore prodotte nello svolgimento dei servizi pubblici essenziali e in particolare quello ferroviario, con la conseguenza che l'eventuale inquinamento acustico prodotto da queste attività non può essere disciplinato dagli enti locali, così come confermato anche dalla sentenza del TAR della Regione Lombardia.

(Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia - Milano, Sezione Terza, Sentenza 2 settembre 2015, n.1920)

)

TAG: *Inquinamento acustico, trasporti, Diritto della navigazione e dei trasporti*

Avvertenza

La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365 cod. pen., in "Filodiritto" (<https://www.filodiritto.com>), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione.
